



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 71

Roma, 18 marzo 2011

Oggetto: Lettera della FLP al Ministro della Giustizia riguardante la festività del 17 marzo – la FLP diffida il Ministero.

Si pubblica lettera prot. n. 59_GIUS_2011 del 18 marzo 2011 del Coordinamento Nazionale FLP Giustizia al Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)**



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Coordinamento Nazionale Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N.59_GIUS_2011

Roma, 18 marzo 2011

**Al Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano
Via Arenula 70**

Lo scrivente **Coordinamento Nazionale** con sede in Roma, via Piave, 61,

PREMESSO

- che la Confederazione alla quale aderisce la FLP, la **Confederazione Indipendente dei Sindacati Europei** (C.S.E.), ha già provveduto ad inviare al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, apposito atto stragiudiziale, contenente la diffida ad assumere le misure idonee ad impedire che la celebrazione della festa della unità impinga sul diritto inalienabile alle ferie dei lavoratori pubblici alle ferie, come disciplinato dal contratto collettivo;

- che l'articolo 7 bis della legge 29 giugno 2010 n. 100, di conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, ha istituito la festa nazionale per la celebrazione del 150° anno dell'Unità di Italia;

- che il decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 ha previsto all'articolo 1, primo comma, che *"limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1949, n. 260"* ;

- che, in particolare, il secondo comma del medesimo articolo del decreto legge in discorso ha previsto che *"al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto del comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per le festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza, ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011"*

- che per effetto della predetta disposizione, come riferisce la relazione tecnica al decreto legge, *"l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre ... si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo"*.

- che in virtù delle disposizioni del decreto legge 5/2011, i riposi compensativi che sarebbero stati riconosciuti ai pubblici dipendenti in connessione con la soppressione delle festività disposta dalla legge 54 del 1977, si ridurrebbero a tre;
- che la disciplina delle ferie rientra nel novero delle materie attribuite alla contrattazione collettiva;
- che invero, la contrattazione collettiva in tutti i comparti del pubblico impiego ha previsto che il periodo di ferie spettante è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937 e che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 937 del 1977 (si veda a titolo meramente esemplificativo l'art. 16 ccnl 1994/1997 del comparto ministeri);
- che la legge 937 del 1977 si era peraltro limitata unicamente a disporre l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali sei giornate di riposo da fruire nel corso dell'anno solare in aggiunta a quello che allora si chiamava congedo ordinario;
- che, in particolare le 4 giornate di cui sopra possono essere fruite a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio;
- che la legge 937 del 1977 non reca alcun riferimento alle festività soppresse; di tal che ritenere che i sei giorni di riposo aggiuntivi ivi previsti sarebbero stati riconosciuti quale conseguenza della soppressione delle festività, appare frutto di una interpretazione opinabile se non addirittura arbitraria;
- che, ad ogni buon conto, quand'anche si ritenesse che, viceversa, le giornate aggiuntive di riposo previste dalla legge 937 del 1977, terrebbero luogo delle festività soppresse, deve ritenersi che l'autonomia collettiva abbia "contrattualizzato" gli effetti derivanti dalla legge 937 del 1977, stabilendo che il dipendente ha diritto, a richiesta, a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori 4 giorni di riposo, del tutto equiparati alle ferie, anche sotto il profilo della irrinunciabilità e della remunerabilità per il caso di mancata fruizione conseguente al rifiuto dell'Amministrazione;
- che, peraltro, a mente l'articolo 1, comma 224 della legge 266 del 2005, ha ricompreso nel novero delle disposizioni inapplicabili a far data dalla stipula del contratto collettivo 1994/1997, ai sensi dell'articolo 69 comma 1 del decreto legislativo 29 del 1993, l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949,

n. 260; di tal che i dipendenti, che a cagione delle peculiarità dei servizi cui sono addetti, dovessero nondimeno lavorare il 17 marzo, oltre a vedersi sottrarre un giorno di ferie, non beneficerebbero nemmeno del trattamento previsto dalla predetta disposizione per il caso di servizio comunque prestato nel giorno festivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

questa organizzazione sindacale, ritiene che l'imputazione a riposo compensativo della giornata festiva del 17 marzo 2011, non appaia coerente con l'ordito normativo e negoziale e che di fatto si traduca nella arbitraria riduzione del periodo di ferie contrattualmente stabilito nell'esercizio della inalienabile autonomia collettiva; di tal che

DIFFIDA

codesto **Ministero** ad assumere le misure idonee a impedire che la celebrazione della festa della unità sia conteggiata fra i riposi previsti dal contratto vigente.

Resta inteso che, in difetto, la scrivente organizzazione sindacale si riserva ogni azione individuale e/o collettiva per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori pubblici.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

